

Monza, 20 marzo 2015

Don Lorenzo Simonelli

Gli enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano

Origine, struttura e funzionamento
Amministrazione e Atti



PARTE I

Gli enti ecclesiastici

Avvocatura della Curia di Milano

Regola generale

Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*”

Art. 25. *Società ed altri enti*

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

1

2° parte art. 25

Sono **disciplinati dalla legge italiana** gli enti:

1) la cui sede amministrativa sussiste nel territorio dello Stato italiano

oppure

2) il cui oggetto principale si trova in Italia

REGOLA GENERALE

2

1° parte art. 25

Sono **disciplinati dalla legge straniera** gli enti il cui procedimento di costituzione è stato perfezionato all'estero

Oppure:

se non hanno sede amministrativa in Italia,

se in Italia non si trova il loro oggetto principale

La legge dello stato

individuata ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995,

disciplina

- a) la natura giuridica
- b) la denominazione o ragione sociale
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione
- d) la capacità
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi
- f) la rappresentanza dell'ente
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo

ECCEZIONE

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

1. hanno sede in Italia (art. 7, co. 2, L. 121/1985, Modifica Concordato)
2. il procedimento di costituzione si perfeziona in Italia (art. 7, co. 2, L. 121/1985)

eppure

(fatte salve alcune precisazioni)

ai sensi dell'art. 7, L. n. 121/1985

non sono soggetti alla legge italiana

2. [...] la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati **secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

I Principi costituzionali

Avvocatura della Curia di Milano

Principi fondamentali

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Principi fondamentali

PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I Rapporti civili

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Principi fondamentali

In estrema sintesi: il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (canonici) è manifestazione del fondamentale diritto di ogni persona alla libertà religiosa

La Costituzione garantisce questo diritto a più livelli:

- quello *personale* (cf. artt. 2, 3 e 19)
- quello degli *enti* aventi fine ecclesiastico e fine di religione o di culto (cf. art. 20)
- quello delle *confessioni religiose*:
 - nella loro generalità (cf. art. 8, c. 1)
 - in riferimento alla Chiesa cattolica (cf. art. 7)
 - in riferimento alle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, con o senza intese con lo Stato (cf. art. 8, cc. 2 e 3)

Le fonti

Avvocatura della Curia di Milano

Il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli Enti Ecclesiastici

Fonti:

- L. n. 121/1985** “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”
- L. n. 222/1985** “Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”
- DPR n. 33/1987** “Regolamento di esecuzione della L. n. 222/1985 recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli **enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto**. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

[...]

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

[...]

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. [...].
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. [...].

Il procedimento di costituzione e riconoscimento degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

Avvocatura della Curia di Milano

1. Costituzione a norma del diritto canonico
2. Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura
3. Riconoscimento della personalità giuridica civile con Decreto Ministeriale
4. Iscrizione dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura)

1. La costituzione del soggetto canonico

Avvocatura della Curia di Milano

1. La costituzione dell'ente canonico

Art. 1, L. 222/1985

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

Art. 1

Gli **enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica**, aventi sede in Italia, **i quali abbiano fine di religione o di culto**, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del **Presidente della Repubblica**, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto ① gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, ② gli istituti religiosi e ③ i seminari.

④ Per altre persone giuridiche canoniche, per ⑤ le fondazioni e in genere per ⑥ gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, **il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.** [...]

1. La costituzione dell'ente canonico

Quali sono le persone giuridiche canoniche che possono ottenere il riconoscimento di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti?

Classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile

(Istruzione in Materia Amministrativa della CEI, anno 2005, Allegato A)

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Conferenza Episcopale Italiana | can. 449 § 2 |
| 2. | Regioni ecclesiastiche | can. 433 § 2 |
| 3. | Province ecclesiastiche | can. 432 § 2 |
| 4. | Diocesi, abbazie e prelature territoriali | can. 368 |
| 5. | Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie | can. 374 § 2 |
| 6. | Capitoli | can. 504 |
| 7. | Parrocchie | can. 515 § 3 |
| 8. | Chiese | can. 556 |
| 9. | Cappellanie | can. 564 |

Seminari

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 10. | Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche | can. 238 § 1 |
|-----|--|--------------|

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 11. | Istituti religiosi, province e case | can. 634 § 1 |
| 12. | Istituti secolari | can. 710 |
| 13. | Società di vita apostolica, province e case | can. 741 § 1 |

Associazioni pubbliche di fedeli

- | | | |
|-----|--|----------|
| 14. | Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni | can. 313 |
|-----|--|----------|

Fondazioni

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 15. | Istituti per il sostentamento del clero | can. 1274 § 1 |
| 16. | Fondazioni autonome | can. 1303 § 1 |

Altre persone giuridiche canoniche

can. 113 § 2

I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici. (Cf. IMA, n. 11)

- a) La **Santa Sede** è competente a erigere qualsiasi persona giuridica
- b) La **Conferenza Episcopale** è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cf. can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cf. can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI)
- c) Il **Vescovo diocesano** è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cf. can. 579 § 2)
- d) I **Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio** sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto

Come si estinguono gli enti ecclesiastici? Cf. IMA n. 20

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

**Alcuni esempi di atti canonici
che hanno costituito
soggetti giuridici canonici pubblici**

Avvocatura della Curia di Milano

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

La zona del territorio del Comune di Milano confinante con il territorio del Comune di Sesto S. Giovanni e adiacente al Naviglio della Martesana, ha conosciuto di recente un notevole sviluppo edilizio.

L'assistenza religiosa agli abitanti del nuovo quartiere residenziale, che appartiene territorialmente alla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenago, viene garantita da alcuni mesi da un sacerdote appositamente incaricato.

Le attività pastorali per il quartiere trovano provvisoriamente sede presso la chiesa di S. Mamete e altri locali adiacenti, ma è imminente la costruzione di un nuovo centro parrocchiale.

Sembra, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una nuova Parrocchia.

Pertanto, visto il can. 515 del Codice di Diritto Canonico, sentiti gli interessati e gli aventi diritto

d e c r e t i a m o

il territorio del Comune di Milano, indicato con linea rossa nel tipo planimetrico allegato al presente decreto, e così delimitato:

a nord: il confine con il Comune di Sesto S. Giovanni, a partire da via Adriano;

CARLO MARIA MARTINI
CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

a est: il canale Naviglio della Martesana, fino all'altezza del numero civico 72 di via S. Mamete;

a sud: ambo i lati di via S. Mamete; la mediana di via Trasimeno e di via F. Brambilla;

a ovest: la mediana di via Adriano;

e' smembrato dalla Parrocchia di S. Maria Rossa in Crescenago e costituito in nuova Parrocchia con il titolo di "Gesù a Nazaret" e con sede in via S. Mamete, 66.

Disponiamo che gli uffici competenti della Nostra Curia assistano la nuova Parrocchia nella costruzione e acquisizione delle strutture pastorali e provvedano a ottenere il riconoscimento civile.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1 giugno 1991

Milano, 22 aprile 1991

Prof. Gen. n. 712/91

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo

don Carlo Fini

Cancelliere arcivescovile



Decreto del Vescovo che erige la parrocchia



ALESSANDRO MAGGIOLINI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI COMO

La Comunità maschile della SS. Trinità, eretta dal Cardinale Arcivescovo di Milano in data 5 ottobre 1990 (prot. 1645/90) nella forma di Associazione pubblica di diritto diocesano (cann. 298; 301; 312 §1, 3° CIC), in vista della costituzione di un Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto la Regola di San Benedetto a norma del can. 615 CIC, a partire dal dall'ottobre del 1993, con il consenso del Vescovo di Como e dell'Arcivescovo di Milano, si è stabilita in Vertemate, diocesi di Como, presso il Monastero San Giovanni Battista.

VALUTATA la positività e la bontà della cosa, nonché l'arricchimento ecclesiale e spirituale derivante all'intera diocesi;

CONSIDERATA la volontà dei Monaci di portare a compimento, nelle forme ammesse e riconosciute dal diritto, l'iniziale progetto, nonché il loro favore a essere assoggettati alla giurisdizione del Vescovo di Como;

CONSIDERATO che a norma del can. 615 CIC, il Priorato *sui iuris* è istituzione affidata «alla peculiare cura del Vescovo diocesano a norma del diritto»;

VISTO che in data 11 novembre 1997 l'Arcivescovo di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini, ha autorizzato con Decreto (prot. 3723) «il passaggio della predetta Associazione alla giurisdizione del Vescovo di Como, con tutte le facoltà previste dal Codice di diritto canonico, comprese quelle di modificare le disposizioni statutarie e la stessa natura dell'ente»;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica in data 20 ottobre 1997 (prot. n. DD 2304-1/92) e quello espresso in data 9 maggio 1998;

CON IL PRESENTE ATTO DI NOSTRA POTESTÀ ORDINARIA

ERIGIAMO presso il monastero San Giovanni Battista in Vertemate, diocesi di Como, il Priorato *sui iuris* di diritto diocesano sotto il titolo della SS. Trinità a norma del can. 615 CIC. Il Monastero segue la Regola di San Benedetto e le Costituzioni



IL VESCOVO DI COMO

approvate dal Vescovo. I Monaci insigniti della dignità presbiterale sono incardinati al Priorato stesso. Dopo l'erezione canonica, il Priore e i Monaci faranno la professione alla quale seguirà l'elezione del Priore, a norma delle Costituzioni;

APPROVIAMO *ad quinquennium* le Costituzioni;

DIAMO MANDATO ai Monaci affinché, con la consulenza dei competenti Uffici della nostra Curia vescovile organizzino i beni temporali posseduti dal Monastero in forma regolare e sicura anche secondo le leggi civili;

AUSPICHIAMO un cordiale e fraterno rapporto dei Monaci con il clero diocesano; auspichiamo altresì, nel tempo, con la Grazia del Signore e l'onesto, diuturno, impegno di tutti, un riavvicinamento del Priorato *sui iuris* alla Congregazione Benedettina Sublacense affinché le comuni lodi elevate a Dio siano il riflesso e la garanzia più vera dell'unione dei cuori

Como, 29 giugno 1998



Alessandro Maggiolini, Vescovo
Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como

Sac. Paolo Veronesi
Vice Cancelliere

Prot. n° 282/98



**Decreto del Vescovo che erige un
Istituto di vita Consacrata Monastica**

DECRETO DI APPROVAZIONE
DEI SERVI DELLA CARITÀ

[*Costituzioni dei Servi della Carità*, 1935, pp. 3s]

7459/27 - C 46

Decretum

Sanctissimus Dominus noster Pius divina Providentia P[apa] XI in Audientia concessa 10 Iulii 1928 Reverendissimo Domino Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, attenta ubertate salutarium fructuum, quos tulit Institutum Religiosorum « Servorum a Charitate », cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi; audito praesertim suffragio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, eidem Sacrae Congregationi praepositorum, qui in Plenariis Comitibus in Aedibus Vaticanis die 6 eiusdem mensis et anni habitis, rem maturo examine perpenderant, Institutum ipsum, iam a s[anctae] m[emoriae] Pio X amplissime laudatum et commendatum, nunc uti Congregationem religiosam clericalem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis sexto quoque anno eligendi, adprobare et confirmare dignatus est; praeterea eius Constitutiones, lingua italica exaratas, ut continentur in hoc exemplari, cuius Autographum in Tabulario Sacrae Congregationis asservatur, ad septennium, experimenti gratia, benignè adprobavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore eas adprobat et confirmat: salva Ordinariorum iurisdictione ad normam Sacrorum Canonum.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, die, mense et anno ut supra.

L † S

Decreto della Santa Sede che erige

l'Istituto dei Servi della Carità

*C[amillus] Card. Laurenti, Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]*

Decreto

Il Santissimo Signor nostro Pio per divina Provvidenza papa XI nell'udienza concessa il 10 luglio 1928 al reverendissimo signor segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi, dopo aver considerato l'abbondanza dei frutti di salvezza che produce l'istituto dei religiosi Servi della Carità, la cui casa madre è nella diocesi di Como, e soprattutto dopo aver accolto il parere degli eminentissimi e reverendissimi cardinali di Santa Romana Chiesa preposti alla medesima Sacra Congregazione, i quali nella riunione plenaria tenuta nel palazzo vaticano il giorno 6 di questo medesimo mese e anno, hanno esaminato con matura attenzione la questione, si è degnato di approvare e confermare questo istituto, già ampiamente lodato e raccomandato da Pio X di santa memoria, come congregazione religiosa clericale di voti semplici, sotto l'autorità del superiore generale da eleggere ogni sei anni; inoltre ha benignamente approvato e confermato per un settennio, a modo di esperimento le sue Costituzioni, composte in lingua italiana, così come sono contenute in questo esemplare il cui autografo è conservato nell'archivio della Sacra Congregazione, come pure le conferma e approva a tenore del presente decreto, salva restando la giurisdizione degli ordinari a norma dei sacri canoni.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi nel giorno, mese e anno come sopra.

L † S

Decreto della Santa Sede che erige

l'Istituto dei Servi della Carità

Camillo card. Laurenti, prefetto
Vincenzo La Puma, segretario

DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE COSTITUZIONI DEI SERVI DELLA CARITÀ

[*Costituzioni dei Servi della Carità*, 1935, pp. 5s]

N. 2380/35 - C 46

DECRETUM

Institutum Religiosorum Servorum a Charitate, cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi, Constitutionum adprobationem, die decima iulii 1928, experimenti causa, ad septennium, a S[ancta] Sede obtinuit.

Cum autem Institutum ipsum in dies floresceret uberioribus fructibus in bonum Ecclesiae, Superior Generalis cum suo Consilio adprobationem definitivam Constitutionum a S[ancta] Sede humillime expostulavit.

Santissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia P[apa] XI in Audentia die decima sexta iulii 1935 concessa Cardinali Praefecto S[acrae] Congregationis de Religiosis, attentis litteris commendatitiis Excellentissimorum Ordinariorum, in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur, auditoque voto Reverendissimae Commissionis Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivio praefatae S[acrae] Congregationis adservatur, definitive adprobare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis Decreti tenore eadem Constitutiones definitive adprobantur et confirmantur.

Datum Romae, ex Secretaria S[acrae] Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

L † S

*Fr[ater] Alex[ius] Henr[icus] M[aria] Card. Lépicier
O[r]dinis S[anctae] M[ariae], Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]*

Decreto della Santa Sede che integra

la denominazione dei Servi della Carità

DECRETO

L'istituto dei Servi della Carità, la cui casa madre si trova nella diocesi di Como, ha già ottenuto dalla Santa Sede l'approvazione delle Costituzioni per un settennio, a modo di esperimento, il 10 luglio 1928.

Poiché il medesimo istituto fioriva ogni giorno di più con frutti abbondanti per il bene della Chiesa, il superiore generale con il suo Consiglio umilmente ha chiesto alla Santa Sede l'approvazione definitiva delle Costituzioni.

Il Santissimo Signor nostro Pio per divina Provvidenza papa XI nell'udienza concessa il giorno 16 luglio 1935 al cardinale prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, dopo aver accolto le lettere commendatizie degli eccellentissimi ordinari, nelle cui diocesi si trovano le case dell'istituto, e dopo aver ascoltato il parere della reverendissima Commissione dei consultori, si è degnato di approvare definitivamente con alcune mutazioni e aggiunte le Costituzioni, il cui esemplare è conservato nell'archivio della predetta Sacra Congregazione, come a tenore del presente decreto queste stesse Costituzioni restano approvate e confermate definitivamente.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi nel giorno, mese e anno come sopra.

L † S

fra Alessio Enrico Maria card. Lépicier
dei Servi di Maria, prefetto
Vincenzo La Puma, segretario

**Decreto della Santa Sede che integra
la denominazione dei Servi della Carità**

NOI

JOANNES BAPTISTA MONTINI

MEDIOLAN, TH. PONT. FACULTATIS
MAGNUS CANCELLARIUS
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
SANCTAE MEDIOLANENSIS METROPOLITANAE ECCLESIAE
ARCHIEPISCOPUS

Visto l'atto 17 giugno 1955, a rog. Dott. Giuseppe Gallizia di Milano - n. 42921/16694 Rep. N. 15857 - con il quale viene costituita la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano - Via Guerrazzi 3 e se ne formula lo statuto con le modifiche accettate con lettera dei fondatori 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955;

visto il can. 1489 del Codice di Diritto Canonico, e l'art. 31 del Concordato reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810

DECRETIAMO

E' riconosciuta come fondazione religiosa, a termine del can. 1489 C. J. C., la «Fondazione per l'assistenza familiare» con sede in Milano, ed avente per scopo di «attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando attraverso l'assistenza ed a tutte quelle forme che si crederanno opportune, alla difesa ed al consolidamento dell'Istituto Cristiano della Famiglia, ed in particolare di attuare l'assistenza religiosa morale e materiale alle ragazze madri, ed ai figli illegittimi, in quanto costituiscono i nuclei familiari più bisognosi».

E' approvato lo Statuto incluso nel rogito pre-detto colle modifiche accettate con lettera dei fondatori in data 4 agosto 1955 e 4 ottobre 1955, mentre Ci riserviamo di approvare il Regolamento.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti beni:

10

a) Beni immobili dallo stabile sito in Cassano Magnago (Varese) - Via Cantù 4 - contraddistinto nel Catasto Urbano di Cassano Magnago ai mappali nn. 612 q- are 17.80 - mapp. 612 0/1 are 0.15 - Mapp. 1° fabbricati per il culto 0.35
Catasto Terreni mapp. n. 611 B - are 0790 - n. 2448 b - are 25.20 - n. 2449 b - are 21.8.

b) Beni mobili da L. 500.000 cinquecentomila risultanti da certificati nominativi di Rendita Italiana 5% intestati alla Fondazione e Versate dai fondatori.

Tale patrimonio potrà incrementarsi con donazioni, legati, acquisti e in qualunque altra entrata di indole patrimoniale.

A termine degli art. 1 e 30 del Concordato, la Direzione sarà sotto la Nostra sorveglianza.

L'amministrazione del patrimonio della Fondazione sarà regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, Parte V, Titolo XXVII, Libr. III: - e particolarmente, per quanto riguarda la resa dei conti e le operazioni di straordinaria amministrazione, a termine dei Tit. XXVIII-XXIX, Lib. III e can. 1515 del Codice di Diritto Canonico.

E' demandato al Nostro Vicario Generale di compiere tutti gli atti e le pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento civile della Fondazione a termine dell'art. 31 del oConcordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Dato a Milano, 15 ottobre 1955.

**Decreto dell'Arcivescovo Montini
che erige la Fondazione Pro Familia
già Fondazione Civile**

11



Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza dell'Avv. Pierangelo Bonacina, legittimo rappresentante della «Fondazione Pro-Familia», con sede in Milano, costituita civilmente con atto pubblico 17 giugno 1955, n. 42921/16694 di repertorio, a rogito Giuseppe Gallizia, notaio in quella città, modificato con atti pubblici in data 11 novembre 1955, n. 27908/11819 di repertorio, a rogito Giuseppe Carlo Giani, notaio in Varese, 18 febbraio 1961, n. 4914/659 di repertorio, a rogito Giovanni Battista Fossa, notaio in Besozzo, 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, a rogito quest'ultimo notaio; e canonicamente eretta con decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 ottobre 1955;

VISTO l'allegato statuto;

RITENUTO che l'ente si propone di attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando alla difesa ed al consolidamento dell'istituto della famiglia e, in particolare, di provvedere alla educazione religiosa e morale delle madri nubili e dei figli illegittimi;

CONSIDERATO che il patrimonio fondazionale, specificato nell'atto pubblico 18 febbraio 1961 sopracitato è sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie;

VISTI gli articoli 29 lett. Q del Concordato con la S. Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Pro-Familia»

12

con sede in Milano, come sopra costituita e canonicamente eretta, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione allegato sotto la lett. B all'atto pubblico 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, per notar Giovanni Battista Fossa, composto da diciotto articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO a ROMA addì 16 febbraio 1967.

F/to Saragat

C/fto Taviani

Visto: il Guardasigilli F/to Reale

Decreto del Presidente della Repubblica

13 che riconosce come Ente Ecclesiastico

la Fondazione Pro Familia

1. La costituzione dell'ente canonico

Gli enti in rosso sono dotati di uno **Statuto, la cui struttura è analoga a quella di una fondazione del Libro I del Codice Civile**

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

1. Conferenza Episcopale Italiana can. 449 § 2
2. Regioni ecclesiastiche can. 433 § 2
3. Province ecclesiastiche can. 432 § 2
4. Diocesi, abbazie e prelatore territoriali can. 368
5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
6. Capitoli can. 504
7. Parrocchie can. 515 § 3
8. Chiese can. 556
9. Cappellanie can. 564

Seminari

10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche can. 238 § 1

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

11. Istituti religiosi, province e case can. 634 § 1
12. Istituti secolari can. 710
13. Società di vita apostolica, province e case can. 741 § 1

Associazioni pubbliche di fedeli

14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni can. 313

Fondazioni

15. Istituti per il sostentamento del clero can. 1274 § 1
16. Fondazioni autonome can. 1303 § 1

Altre persone giuridiche canoniche

can. 113 § 2

1. La costituzione dell'ente canonico

Gli enti in blu non sono regolamentati da uno Statuto ma direttamente dai canoni del Codice di Diritto Canonico

Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa

1. Conferenza Episcopale Italiana can. 449 § 2
2. Regioni ecclesiastiche can. 433 § 2
3. Province ecclesiastiche can. 432 § 2
4. **Diocesi**, abbazie e prelatore territoriali can. 368
5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
6. Capitoli can. 504
7. **Parrocchie** can. 515 § 3
8. **Chiese** can. 556
9. **Cappellanie** can. 564

Seminari

10. **Seminari**, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche can. 238 § 1

Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica

11. Istituti religiosi, province e case can. 634 § 1
12. Istituti secolari can. 710
13. Società di vita apostolica, province e case can. 741 § 1

Associazioni pubbliche di fedeli

14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni can. 313

Fondazioni

15. Istituti per il sostentamento del clero can. 1274 § 1
16. Fondazioni autonome can. 1303 § 1

Altre persone giuridiche canoniche

can. 113 § 2

2. Il procedimento di riconoscimento

Avvocatura della Curia di Milano

DPR n. 33/1987, art. 2

1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta
2. Alla domanda sono allegati:
 - a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso
 - b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge
 - c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima

DPR n. 33/1987

art. 4

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

art. 5

Il decreto del Presidente della Repubblica¹ di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

¹ Con la Legge n. 13 del 12 gennaio 1991 il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è dato con Decreto ministeriale e non più con DPR.

2. Il procedimento di riconoscimento civile

Scambio di note 30 aprile 1997. Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine **gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.**

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette - ad esempio il patrimonio - sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.

2. Il procedimento di riconoscimento civile

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, 11 luglio 1998-27 ottobre 1998.

E' noto che la **Legge 12 gennaio 1991, n. 13**, nel quadro del riordinamento delle competenze del Capo dello Stato circa l'emanazione di atti amministrativi, **ha sottratto alla competenza del Presidente della Repubblica e affidato a quella del Ministro competente per materia l'emanazione del decreto di riconoscimento civile delle persone giuridiche.** [...]

Piuttosto, anche a questo proposito, si giudica, tutto ben considerato, di doversi riferire alle considerazioni sopra richiamate e di formalizzare l'avviso della Segreteria di Stato nei termini seguenti: considerata la natura essenzialmente procedurale della disposizione concernente la forma dell'atto amministrativo di attribuzione della personalità giuridica civile, **si conviene sull'opportunità di continuare a dar corso alla prassi introdotta, che prevede il decreto del Ministro dell'Interno in luogo di quello del Presidente della Repubblica.**

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

Avvocatura della Curia di Milano

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

Decreto del Ministro dell'Interno che riconosce agli effetti civili l'ente canonico



VISTA l'istanza della "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano, munita dell'assenso dell'Ordinario diocesano di Milano, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile;

VISTO il provvedimento in data 22 aprile 1991 con il quale lo stesso Ordinario diocesano di Milano ha eretto canonicamente l'ente e ne ha determinato la circoscrizione territoriale;

VISTI gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli articoli 2, 4 e 14 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, nonché l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

VISTE le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'articolo 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

RITENUTO che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica civile alla "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano.

Art. 2

L'ente dovrà richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO

F.to Jervolino Russo

Roma, li 22 GIU. 1999

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale degli Affari del Culto
- Ufficio Decreti -

Il presente decreto è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.


Don Roma, li 6 LUG 1999



IL COLLABORATORE AGGIUNTO
Nizane Brasil

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

**Decreto del Re che
riconosce l'istituto
dei Servi della Carità**



3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

**Decreto del Re che
modifica la denominazione
dei Servi della Carità**

Avvocatura della C

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Vista l'istanza del Padre LEONARDO MAZZUCCHI, Superiore Generale e legittimo Rappresentante della Provincia Italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Servi della Carità, diretta ad ottenere che sia autorizzata l'aggiunta del titolo "Opera Don Guanella" alla denominazione della Provincia stessa;

Visto il Nostro Decreto 2 luglio 1931, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica di detta Provincia

Visto l'art.4 della legge 27 maggio 1929 n.848;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

La Provincia Italiana, con sede in Como della Congregazione dei Servi della Carità è autorizzata ad aggiungere a tale denominazione il titolo "Opera Don Guanella"

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto

Dato a Roma 11 gennaio 1932

4. L'iscrizione del Decreto Ministeriale dell'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura

Avvocatura della Curia di Milano

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

L. n. 222/1985

5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

DPR n. 361/2000

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita. [...]

DPR n. 361/2000

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

[...]

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

DPR n. 361/2000

Art. 4. Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia di Gesù a Nazaret con sede in Milano, via Trasimeno 53, eretta con decreto del Vescovo diocesano in data 22 aprile 1991 e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data 22 giugno 1999, è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.


Milano, 29 LUG. 1999

Prot. gen. n. 2716

+ Carlo Maria Card. Martini

Carlo Maria Card. Martini

Arcivescovo di Milano



Mons. Cecilio Rizzi

Cancelliere Arcivescovile



Per gli enti senza Statuto è stato predisposto dalla CEI un cosiddetto "Attestato sostitutivo" al fine di presentare le modalità di funzionamento e le competenze/limiti degli organi

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

Attestato sostitutivo dello Statuto

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La Parrocchia ... con sede in ... eretta con decreto del Vescovo diocesano in data ... e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data ..., è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella Diocesi di Milano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'Ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la Parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto i beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Attestato sostitutivo dello Statuto

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

All'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Milano.

Il sottoscritto don Egidio Villani, nato in Milano il 10/07/1934, nella sua qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia di Gesù a Nazaret, con sede in Milano, via Trasimeno, 53 ente ecclesiastico avente scopo di religione e di culto, eretto con decreto dell'Arcivescovo di Milano, in data 22 aprile 1991, prot. n. 712/91, civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno n. 99 del 22/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20/07/1999, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

fa domanda

ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 33 c.c. di iscrivere nel Registro delle Persone Giuridiche di Codesto Tribunale il sunnominato Ente.

Si allega:

1. copia in bollo del decreto dell'Arcivescovo di Milano prot. n. 712/91 di erezione canonica della Parrocchia di Gesù a Nazaret che ne precisa la sede e la circoscrizione territoriale;
2. copia autentica in bollo del decreto ministeriale di riconoscimento civile in data 22/06/1999;
3. attestazione in bollo sottoscritta dall'Arcivescovo di Milano contenente le norme statutarie relative al funzionamento dell'Ente Parrocchia e ai poteri del Parroco suo legale rappresentante;
4. attestazione della legale rappresentanza dell'Ente Parrocchia di Gesù a Nazaret rilasciata dalla Cancelleria Arcivescovile di Milano in favore del Parroco don Egidio Villani.

PG 1660
Vol 70
pag 359

TRIBUNALE DI MILANO
CANCELLERIA
DEPOSITATO IL
30 LUG 1999
IL CANCELLIERE

Precisa inoltre che attualmente la Parrocchia di Gesù a Nazaret non è titolare di alcun patrimonio ma che ne sarà in seguito dotata secondo quanto indicato nell'allegato decreto arcivescovile di erezione canonica.

Con osservanza,

Egidio Villani
Don Egidio Villani

Milano, 30.07.99

**Richiesta del parroco (legale rappresentante)
per l'iscrizione della Parrocchia nel RPO
Prefettura**



ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 2525


Oggetto :
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia di Gesu' a Nazaret in Milano

Si dichiara che la PARROCCHIA di "GESU' A NAZARET", con sede a MILANO in Via Trasimeno, 53 è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 26 giugno 1999 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n.168 del 20 luglio 1999).

Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote don

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 14 giugno 2005

Il Cancelliere Arcivescovile

(Dr. don Marino Mosconi)

Attestazione Legale Rappresentante



ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile



PREFETTURA DI MILANO
UFFICIO RICONOSCIMENTI GIURIDICI

Persona Giuridica n. 715


Il sottoscritto Mons. Marino Mosconi, Cancelliere Arcivescovile, per conto della Parrocchia di S. Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi con sede a Sesto San Giovanni, via Carlo Marx


CHIEDE

Il rilascio di n. 1 certificato di Vigenza con l'indicazione del legale rappresentante:

Milano, 9 ottobre 2007

Il richiedente


P.C.G.
L'Assistente Amm.vo
(C. Elena)


Cancelliere Arcivescovile

Richiesta alla Prefettura del certificato attestante il legale rappresentante.



ARCIDIOCESI DI MILANO

Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 1040

Oggetto:

Dichiarazione riconoscimento civile

Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA** dei "SANTI APOSTOLI E NAZARO **MAGGIORE**", con sede a **Milano** in **P.zza S. Nazaro n. 5**, è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.90 alla "Gazzetta Ufficiale" n.232 del 6 ottobre 1986) e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di **Milano**) al n. **959**.


Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 13 aprile 2010

Il Cancelliere Arcivescovile

(Mons. dr. Marino Mosconi)



**Attestato della Cancelleria della
Curia di iscrizione al RPG**

DIONIGI TETTAMANZI

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 4226

Oggetto :
Decreto nomina Parroco

Parrocchia di S. Carlo in Armio di Veddasca

Reverendo Sacerdote

Il Nostro saluto nella carità del Signore.

La Parrocchia di **S. CARLO** in **ARMIO DI VEDDASCA** del Decanato di **Luino** che era stata affidata alla responsabilità pastorale del Sacerdote

Pegoraro si è resa vacante in data 4 novembre 2009 per trasferimento del medesimo.


La celebrazione del culto divino e un'adeguata cura pastorale esigono per la predetta Parrocchia un nuovo Pastore e Noi, desiderando provvedere nel miglior modo possibile, a norma dei canoni 523, 524, C.J.C., **NOMINIAMO PARROCO Lei**, che Ci risulta idoneo al ministero parrocchiale, a decorrere dal **4 novembre 2009**.

Incarichiamo la Nostra Curia Arcivescovile di dare esecuzione a questo Nostro decreto, provvedendo a tutti quegli atti che, secondo la procedura vigente, sono necessari affinché Ella assuma il governo pastorale ed entri in possesso della predetta Parrocchia.

Milano, 4 novembre 2009

+ *Dionigi Tettamanzi*
Cardinale Arcivescovo

de M...
Cancelliere Arcivescovile



Curia di Milano

Decreto canonico di nomina di Parroco

nonelli

La Pubblica Amministrazione non può fare a meno di dare “numeri”; così anche la Parrocchia riceve i suoi numeri:

- 1) **numero** di iscrizione al **RPG**, dalla Prefettura
- 2) **numero** di **Codice Fiscale**, dalla Agenzia delle Entrate a cui si deve presentare domanda
- 3) eventuale **numero** di **Partita IVA**, necessariamente diverso da quello di Codice Fiscale
- 4) se vi è un numero di Partita IVA la parrocchia deve anche ottenere il **numero** di **Repertorio Economico Amministrativo** tenuto dalle CCIAA

**L'ente canonico che
non ha chiesto o non può chiedere di diventare
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto**

Avvocatura della Curia di Milano

Cosa vede l'Ordinamento Canonico

Istituto di Vita Consacrata Religiosa (eretto dal Vescovo o Santa Sede e riconosciuto dal Ministero come EECR)

Provincia Religiosa (eretta dal Superiore Generale e riconosciuta dal Ministero come EECR)

Casa Religiosa (eretta dal Superiore ex cann. 608-609)

Cosa vede l'Ordinamento Civile

Istituto di Vita Consacrata Religiosa (eretto dal Vescovo o Santa Sede e riconosciuto dal Ministero come EECR)

Provincia Religiosa (eretta dal Superiore Generale e riconosciuta dal Ministero come EECR)

Casa Religiosa (eretta dal Superiore ex cann. 608-609)

Attenzioni da avere

Equivoci da evitare

Ambiguità da dissipare

Avvocatura della Curia di Milano

1°

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

è un ente che trova la sua origine ed è retto dall'ordinamento canonico.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, **eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

1°

**L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
è un ente che trova la sua origine ed è retto dall'ordinamento canonico.**

Intesa Tecnica, 24 febbraio 1997

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti **civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.**

Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l'ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine **gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.**

2°

Gli scopi e le finalità dell'ente ecclesiastico sono disciplinati dalla normativa canonica, anche dopo il suo riconoscimento agli effetti civili.

Can. 114

§ 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose **ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa**, che trascende il fine dei singoli.

§ 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad **opere di pietà**, di **apostolato** o di **carità sia spirituale sia temporale**.

§ 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.

3°

I requisiti dell'ente canonico necessari per essere riconosciuto come ente ecclesiastico

La L. n. 222/1985 così dispone:

Art. 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali **abbiano fine di religione o di culto**, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a **verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente**, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico (c. 3).

N.B.

- a) Per alcuni enti **si presume** sia la presenza del fine di religione e culto, sia il fatto che esso sia “costitutivo ed essenziale” (enti della costituzione gerarchica, istituti religiosi e seminari),
- b) per gli altri enti **occorre accertare/dimostrare** la presenza del fine di religione o di culto, sia il fatto di essere “costitutivo ed essenziale”.

4°

Per verificare la sussistenza del fine di religione o culto di un ente canonico – limitatamente agli effetti delle leggi civili e del suo riconoscimento come soggetto nell'ordinamento statale – occorre riferirsi al criterio introdotto dall'art. 16, L. 222/1985

Art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto** quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro

N.B.

Per precisione occorre sottolineare che la lettera a) dell'art. 16 fa riferimento alle attività e non ai fini di “religione o culto”

5°

La questione della sussistenza “essenziale e costitutiva” delle finalità di religione o culto in ordine al riconoscimento come ente ecclesiastico non deve essere confusa con le attività che detto soggetto può svolgere.

Infatti, ai sensi dell’art. 7, co. 3, della L. 121/1985 e dell’art. 15 della L. 222/1985, l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che hanno finalità (o natura?) diversa da quelle di religione o culto.

Art. 7, c. 3, L. n. 121/1985

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. **Le attività diverse da quelle di religione o di culto**, svolte dagli enti ecclesiastici, **sono soggette**, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, **alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.**

Art. 15, L. n. 222/1985

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti **possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto**, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

6°

La possibilità riconosciuta all'ente ecclesiastico di svolgere (gestire) anche attività diverse da quelle di religione o culto deve comporsi con il can. 114 che vincola (limita) l'azione dell'ente canonico ad un fine corrispondente alle finalità della Chiesa (opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale).

Ciò significa che l'ente canonico (ecclesiastico) civilmente riconosciuto non può essere utilizzato per gestire “**qualsiasi**” attività.

Avvocatura della Curia di Milano

7°

È ambiguo il riferimento al concetto di “attività strumentale”. Infatti:

- in alcuni casi è invocato per “giustificare e proteggere” un’attività che è oggettivamente diversa da quelle di religione e culto, al fine di godere delle agevolazioni escluse per le attività diverse
- in altri casi è evocato per tentare di assegnare la finalità di religione e culto ad un ente che gestisce solo cosiddette “attività diverse” ai sensi dell’art. 16, lett. b (per esempio erigere una fondazione di culto al solo fine di gestire un’attività scolastica paritaria)
- infine è invocato dall’Amministrazione Finanziaria per limitare alcune agevolazioni (soggettive) riconosciute all’ente ecclesiastico in forza della cosiddetta equiparazione concordataria (art. 7, co. 3); si vedano alcune sentenze e documenti di prassi che escludono l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata alle attività commerciali non strumentali

PARTE II

L'amministrazione e l'amministratore

Avvocatura della Curia di Milano

Il codice di diritto canonico esprime al can. 1279 la **regola generale** circa l'amministrazione dell'ente:

§ 1. **L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona** cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

§ 2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermare nell'incarico.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1283:

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;

2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

3° una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

...

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti dalla Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinare le modalità di presentazione.

I collaboratori dell'Amministratore

Can. 1280:

Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

I doveri di chi collabora con l'Amministratore

Can. 1282:

Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.

Gli atti di amministrazione

Avvocatura della Curia di Milano

Gli atti di amministrazione e le alienazioni

Il codice di diritto canonico presenta, poi, al can. 1281 la regola generale in forza della quale si distinguono:

atti di amministrazione

ordinaria

eccedenti l'ordinaria

e, ai cann. 1291 -1295:

atti di alienazione e peggiorativi

Atti di amministrazione straordinaria La Licenza dell'Ordinario

Can. 1281:

§ 1. **Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria,** a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§ 2. **Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;** se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. **La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.**

Atti di amministrazione straordinaria

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

a) **Determinati dal diritto stesso**

1) can. 1288: le liti attive e passive in sede civile;

2) can. 1267: le offerte

- il rifiuto di accettarle se vi sono questioni di maggiore importanza,
- l'accettazione se vi sono modalità di adempimento o condizioni.

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario.

Atti di amministrazione straordinaria

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

b) Determinati con decreto del Vescovo Diocesano, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo

can. 1281, § 2: **spetta al Vescovo determinare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, udito il CAED.

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario previo parere del CAED (il parere del CAED è previsto dalla norma diocesana).

Atti di amministrazione straordinaria Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Can. 638

§ 1. Spetta al **diritto proprio** determinare, entro l'ambito del diritto universale, **quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria**, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

Atti di amministrazione straordinaria Istituti di Vita Consacrata Secolare

Can. 719

L'amministrazione dei beni dell'istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa, e dal diritto proprio dell'istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1291:

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il **patrimonio stabile** di una persona giuridica pubblica, **e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto**, si richiede la **licenza dell'autorità competente** a norma del diritto.

Occorre tener presente:

- a) non riguarda tutti i beni, ma solo quelli del Patrimonio Stabile,
- b) possono essere sia beni immobili che mobili (quindi anche prodotti finanziari),
- c) riguarda solo i beni il cui valore supera la somma minima fissata dal diritto.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1292 (autorità competente)

§ 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1295 (atti peggiorativi)

I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma **in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio** della persona giuridica **peggiorandone la condizione**.

Can. 134 (Vescovo e non anche Ordinario)

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, **s'intende competere solamente al Vescovo diocesano** e gli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, **esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale**.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Can. 638

§ 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la **licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio**. Se però si tratta di **negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede** per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, **si richiede inoltre la licenza della Santa Sede** stessa.

§ 4. Per i monasteri *sui iuris*, di cui al cann. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Circa la determinazione della somma minima e della somma massima, benché gli Istituti di Vita Consacrata non siano soggetti alle Conferenze Episcopali Nazionali, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Congregazione della Curia Romana) continua a far riferimento ai valori stabiliti dalle Conferenze locali

Rescritto pontificio, *Cum Admotae*, 6 novembre 1964

“Ai superiori generali delle religioni clericali di diritto pontificio ed agli abati presidenti della congregazioni monastiche vengono delegate le seguenti facoltà:

9. Concedere, con il consenso del loro consiglio e per un giusto motivo, il permesso di alienare beni della propria Religione, di pignorarli, di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi; inoltre concedere che le persone morali della propria religione possano contrarre un debito fino ad una somma fissata dalla conferenza episcopale nazionale o regionale e approvata dalla sede apostolica”.

Invalidità dell'atto giuridico

L'art. 18 della legge 222/1985 “Enti e beni ...”

“Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici **non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche**”.

Si deve però tener conto anche del can. 1296

Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

N.B. questo canone disciplina la materia anche laddove non esiste una norma come l'art. 18 della legge 222/1985.

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	< somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20)	Nessuna licenza (salvo che tali atti siano stati inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria; in tal caso è necessaria la licenza dell'Ordinario o dell'autorità determinata dallo Statuto).
2	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma minima e < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	- Se l'ente non è soggetto al Vescovo Diocesano, l'autorità competente è quella prevista dallo Statuto. - Altrimenti è il Vescovo Diocesano (cf. can. 134).
3	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) solo se di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20) < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza del Vescovo diocesano e previo parere dell'Istituto Centrale Sostentamento del Clero.

^[1] Delibera CEI promulgata in data 15 luglio 2013.

^[2] *Congregatio Pro Clericis*, Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, prot. n. 2007/1479 del 23 luglio 2007

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
4	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla licenza di cui ai nn. 1 e 2, serve anche la Licenza della Santa Sede.
5	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> 3.000.000 (art. 36 L. 222/85)	Oltre alla licenza del Vescovo diocesano, serve la licenza della CEI e la licenza della Santa Sede
6	Ex voto, res pretiosae (beni di interesse artistico o culturale)	A prescindere	Oltre alla licenza dell'Autorità competente, occorre presentare la richiesta di licenza alla Santa Sede
7	Atto che intacca il patrimonio [stabile] peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 2-4	Medesime autorità competenti nn. 1-3

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che <u>non</u> costituiscono il patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Beni mobili e immobili (compresi gli atti peggiorativi)	A prescindere	Potrebbero essere inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria e, dunque, richiedere la licenza dell'Ordinario o dell'autorità stabilita dallo Statuto.

Tabella – Istituti di vita consacrata (religiosa)

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile dell'Istituto religioso	Valore dell'atto	Licenza
1	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	< somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza del superiore.
2	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla licenza di cui al n. 1 serve anche la licenza della Santa Sede.
3	Ex voto, res pretiosae (beni di interesse artistico o culturale)	A prescindere	Oltre alla licenza del Superiore competente serve la Licenza della Santa Sede.
4	Atto che intacca il patrimonio [stabile] peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 1-2	Medesime autorità competenti nn. 1-2

Tabella – Istituti di vita consacrata (religiosa)

	Atti relativi a beni che <u>non</u> costituiscono il patrimonio stabile dell'Istituto religioso	Valore dell'atto	Licenza
1	Beni mobili e immobili (compresi gli atti peggiorativi)	A prescindere	Potrebbero essere inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria e, dunque, doversi applicare il can. 638, § 1.

Can. 620

§ 1. Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore di cui al can. 517, § 1.

§ 2. L'assegnazione della parrocchia di cui al § 1 può essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga **mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società**; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarsi e le questioni economiche.

AVVOCATURA **della Curia dell'Arcidiocesi di Milano**

<p>Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano</p>	<p>Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura</p>
--	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale*
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economisti e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'unica edizione nazionale che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economisti delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• Destinatari

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• Contenuti

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• Guide operative

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• La rivista on line

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00